

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 741-ter</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, GUNNELLA,  
REGGIANI, DE LUCA**

Disposizioni per il finanziamento triennale per l'intervento  
straordinario nel Mezzogiorno

*(Nuovo testo della proposta di legge n. 741, a seguito dello stralcio degli articoli 3, 4,  
5 e 6 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre 1983)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

ART. 1.

*(Contenuti dell'intervento straordinario).*

L'azione straordinaria dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzata al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, nel periodo 1984-1992, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al poten-

ziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, specie giovanile.

In particolare, l'azione straordinaria prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, specie nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi del presente provvedimento, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

#### ART. 2.

*(Programmi triennali).*

Per il conseguimento delle finalità nel periodo indicato al precedente articolo 1, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva programmi triennali di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Alla formulazione del programma di cui al precedente comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, sulla base delle proposte delle

regioni meridionali, il cui territorio rientra integralmente nell'area dell'intervento straordinario.

Tale programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti stessi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al precedente comma.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione dei programmi triennali.

I programmi triennali determinano la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota è ripartita tra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il primo programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

## ART. 3.

*(Disciplina degli interventi).*

Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni — in quanto non abrogate o modificate dalla presente legge — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, comprese quelle contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983.

Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al precedente comma e dalle norme della presente legge.

## ART. 4.

*(Disposizioni finanziarie).*

Ai fini dell'applicazione della presente legge la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata ad impegnare, per il triennio 1984-1986, l'ulteriore apporto di lire 18 mila miliardi — comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché alla autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1986.

Annualmente, con apposite disposizioni da approvarsi con la legge finanziaria, si provvede ad aggiornare il quadro trienna-

le degli apporti finanziari destinati al conseguimento delle finalità dell'intervento straordinario, nell'ambito degli indirizzi e dei vincoli della politica economica nazionale fissati con il bilancio pluriennale, nonché a determinare lo stanziamento da iscrivere in bilancio nel primo dei tre anni considerati.

All'onere derivante nel triennio 1984-1986 dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 5 mila miliardi nel 1984, in lire 6 mila miliardi nel 1985 ed in lire 7 mila miliardi nel 1986, si provvede, quanto al 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, e, quanto al biennio 1985-1986, mediante conseguente utilizzo dello spazio di copertura preordinato nel bilancio pluriennale 1984-1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il mezzogiorno per il triennio 1984-1986.

#### ART. 5.

*(Entrata in vigore della legge).*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.